

*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

**TRIBUNALE DI PATTI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART 414 CPC**

**CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 CPC**

La Prof.ssa **PRUITI DORIANA GRAZIA** (C.F. PRTDNG83B64G371Q) nata a Paterno' (CT) il 24/02/1983 e residente a Castell'Umberto (ME) Via Drià n. 26, rap-presentata e difesa, in virtù di procura stesa su foglio separato da intendersi allegata al presente atto, dall'Avv. Paolo Giovanni Rotelli, RTLPGV88L26I199M, FAX: 0902923702, PEC: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it) , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 89, ricorrente

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

**PREMESSA**

La prof.ssa Pruiti è iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) in prima fascia per il territorio dell'ex Provincia di Messina ( Prima fascia per le graduatorie territoriali e seconda fascia per le graduatorie d'Istituto) ai sensi dell'art. 4, commi 6, 6 *bis* e 6 *ter* della L. 124/1999, avendo prodotto la relativa istanza attraverso apposita procedura informatizzata, disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 88/2024 (v. doc. all. 1).



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

In particolare, la deducente, con istanza del 22.06.2024, ha prestato disponibilità per la classe di concorso **AAAA** - SCUOLA DELL'INFANZIA, **EEEE** - SCUOLA PRIMARIA, **A001** - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, **A016** - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA, **A017** - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, **A018** - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE, **ADEE** - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA, **ADMM** - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO, indicando poi, con il deposito dell'istanza di informatizzazione nomine supplenze (v. doc. all. 2), le sedi di preferenza per il conferimento di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.

La ricorrente è stata inserita in prima fascia alle seguenti posizioni:

- Classe A001: posizione n. 36, punti 108,50 (v. doc. all. 3);
  - Classe A016: posizione n. 3, punti 96 (v. doc. all. 4);
  - Classe A017: posizione n. 42, punti 94 (v. doc. all. 5);
  - Classe A018: posizione n. 44, punti 102 (v. doc. all. 6);
  - Classe AAAA: posizione n. 148, punti 108 (v. doc. all. 7);
  - Classe ADEE: posizione n. 85, punti 146 (v. doc. all. 8);
  - Classe ADMM: posizione n. 190, punti 118 (v. doc. all. 9);
  - Classe EEEE: posizione n. 108, punti 137 (v. doc. all. 10);
- 



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

In occasione della pubblicazione dei bollettini di assegnazione delle sedi (v. doc. all. 11 e 12) la ricorrente ha verificato di essere stata **scavalcata da aspiranti con punteggio inferiore** e di non avere conseguentemente avuto assegnato alcun incarico di supplenza, per quanto riguarda le superiori classi di concorso.

Ma cosa assai più grave è che, dal bollettino pubblicato in data 06.09.2024 (v. doc. all. 11), con riferimento alla classe ADMM, risultano assegnate cattedre nelle stesse preferenze espresse dalla docente Pruiti a colleghi con punteggio inferiore e addirittura sprovvisti di diritti di precedenza e/o riserve differentemente dal deducente che è beneficiaria dei diritti di cui alla legge 104/92 (v. doc. all. 13), regolarmente inserita in domanda, di cui l'algoritmo non ha tenuto conto.

Ad esempio, è stata assegnata la cattedra in Patti (inserita tra le preferenze) alla docente con posizione di graduatoria n. 313 a discapito della ricorrente che era in posizione n. 190; ed ancora nella stessa scuola è stata assegnata cattedra alla docente con posizione 351.

Non solo, se la ricorrente fosse entrata nel contingente, avrebbe poi avuto preferenza nell'ottenere una cattedra quanto più vicina alla residenza propria e della propria madre (Castell'Umberto) essendo beneficiaria della l. 104/92 (v. doc. all. 17). Ad esempio Tortorici, Capo d'Orlando e Sant'Agata Militello.

Dal secondo bollettino (all. 12) in poi il sistema ha deciso di non tornare indietro e proseguire a chiamare docenti con punteggio inferiore, in totale spregio dei criteri meritocratici.

---



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

Infatti, ad esempio è stata assegnata la cattedra della scuola Kennedy di Castell'Umberto, per la classe ADMM alla docente Giuffrè Simona addirittura in posizione n. 422 e punteggio 83 mentre la ricorrente, in posizione n. 190 (quindi 232 posizioni prima) e punti 118 (ben 35 punti in più) è rimasta senza alcuna assegnazione da GPS.

Con diffida a firma congiunta con lo scrivente difensore, inviata a mezzo pec in data 11.09.2024 (v. doc. all. 14), regolarmente protocollata (v. doc. all. 15), ha pertanto chiesto l'immediata rettifica delle nomine, con la conseguente assegnazione dell'incarico all'odierna ricorrente;

Il Ministero in data 19.09.2024 (v. doc. all. 13) ha fornito riscontro generalizzato precisando come *"è possibile che i candidati collocati in posizione inferiore, destinatari di nomina o di nomina più favorevole rispetto ai reclamanti, beneficino di una **precedenza di cui alla Legge n. 104/1992**: in tal caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri."*

Si richiama, sul punto, il paragrafo 4.2 della circolare ministeriale prot. 115135 del 25.07.2024 sul conferimento degli incarichi di supplenza (v. doc. all. 16).

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M. 88/2024, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo ed al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatta in relazione alle preferenze espresse, sarà considerata rinunciataria, con la conseguente preclusione della partecipazione ai turni di nomina successivi.



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

Nella specie è verosimilmente accaduto che, nel corso del primo turno di nomina (v. doc. all. 11), l'algoritmo del software utilizzato per attingere dalle graduatorie GPS abbia "accoppiato" alla prof.ssa Pruiti la sede MEMM871017IC "VANN'ANTO" ME, che non rientrava tra le preferenze espresse dalla ricorrente; ciò presumiamo in quanto detta sede è stata assegnata ad altra insegnante, collocata in graduatoria in prima fascia GPS dopo la ricorrente (posizione n. 191) con punti 118 in relazione alla classe ADMM.

Già dallo stesso bollettino e dal secondo turno di nomina in poi (nel quale sarebbero state assegnate le sedi disponibili non assegnate nel turno precedente), la deducente è stata però totalmente esclusa, come può evincersi dal bollettino in cui risulta che aspiranti collocati in posizione peggiore hanno avuto assegnate sedi che rientravano tra le preferenze espresse dalla ricorrente.

L'operato dell'Amministrazione è tuttavia illegittimo ed alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto al conferimento di un incarico di supplenza dalla prima fascia GPS della Provincia di Messina per la classe di concorso ADMM, con la conseguente attribuzione dell'intero punteggio relativo all'incarico ai fini dell'aggiornamento della graduatoria GPS ed al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta, da quantificarsi in somma pari alle retribuzioni non percepite;

---



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

Sotto altro profilo, per quanto *infra* si dirà, la prof.ssa Pruiti ha subito ulteriore danno laddove non sono stati correttamente valutati i titoli indicati, con conseguente posizione deteriore in graduatoria.

Infatti, in data 13.09.2024 la deducente ha conseguito il Perfezionamento universitario pluriennale in " Metodologie didattiche per le funzioni del Sostegno" For.Com Consorzio interuniversitario (v. doc. all. 17) che, però, non è stato considerato in sede di valutazioni titoli nonostante in data 07/08/2024 sia stato presentato reclamo a mezzo pec (v. doc. all. 18) avverso graduatoria provinciale per le supplenze vevoli per il biennio 2024/2026 pubblicata in data 05/08/2024 m\_pi.aoouspme.registro ufficiale u.0017364.05-08-2024.h.16:33.

Nonostante il superiore reclamo il punteggio è rimasto invariato.

Premesso quanto sopra, le domande della prof.ssa Pruiti dovranno essere accolte per le seguenti motivazioni in

#### **DIRITTO**

**1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O ILLEGITTIMITA' E/O ILLOGICITA' DELL'OM 88/2 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO IMPARZIALITA' E BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST. E MORTIFICAZIONE CRITERIO MERITOCRATICO – RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI E RICONOSCIMENTO INTERO PUNTEGGIO**

---



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

Per la procedura di conferimento degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2024/2025, il Ministero ha emanato l'ordinanza ministeriale n. 88/2024, adottando (similmente a quanto aveva fatto per l'A.S. precedente) una procedura informatizzata che opera attraverso un algoritmo ed attribuisce le sedi sulla base della posizione in graduatoria dell'aspirante supplente e le indicazioni preferenziali della sede da questi espresse.

Dunque la convocazione è meramente virtuale e l'assegnazione dell'incarico e la successiva accettazione non avvengono contestualmente.

In buona sostanza, il software "incrocia" la posizione in graduatoria con le preferenze espresse, scorrendo l'elenco delle sedi man mano che esse vengono assegnate; qualora la sede non rientri tra le preferenze espresse dall'aspirante cui l'algoritmo l'aveva assegnata, la graduatoria viene scorsa fino alla fine "saltando" l'aspirante in quel turno di nomina.

A questo punto vale la pena soffermarsi ulteriormente sul meccanismo di assegnazione delle sedi disponibili per le supplenze attingendo alla GPS provinciale.

Teoricamente, l'individuazione delle cattedre "scoperte" dovrebbe avvenire entro una certa data, in modo tale da consentire, per mezzo di un unico turno di nomina, la copertura entro l'inizio dell'anno scolastico.

---



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

Tuttavia, ed in pratica, l'Amministrazione effettua diversi turni di nomina (2°, 3°, 4°...) man mano che si rendono "disponibili" ulteriori sedi vacanti.

Coerentemente con la *ratio* sottesa all'istituzione delle graduatorie GPS, il procedimento dovrebbe essere ripetuto *ex novo* per l'eventuale turno successivo di nomina, nel quale ovviamente dovrebbero essere inclusi tutti gli aspiranti in precedenza non "riscontrati" da una conforme scelta della sede.

Ciò che appare ovvio, tuttavia, tale non è evidentemente per l'Amministrazione intimata, che ritiene preclusiva di ulteriori partecipazioni ai successivi turni di nomina la circostanza che l'aspirante non abbia scelto, tra tutte, anche la sede che l'algoritmo le avrebbe assegnato nel turno precedente.

Secondo l'opinamento del Ministero, in definitiva, ci troveremmo di fronte ad un vero e proprio meccanismo sanzionatorio che obbliga l'aspirante ad accettare il "rischio" di essere assegnato a sedi lontane dal proprio domicilio, pena l'esclusione dalla procedura.

Si tratta allora di verificare se tale *modus operandi* trovi legittimazione nel sostrato normativo.

Per quanto qui ed ora rileva, l'art. 12, comma 3 della citata ordinanza ministeriale prevede che "*attraverso la procedura informatizzata, gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto*"; il successivo comma 4 che "*la mancata presentazione dell'istanza...costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi...da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo.*  
**Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la**





*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

*mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e le classi di concorso/tipologie di posti cui abbia titolo e al proprio turno non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi ed alle classi di concorso/tipologie di posti per cui non abbia espresso **preferenza**. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.*

È evidente che la pur infelice tecnica normativa adottata supera agevolmente l'apparente contraddizione tra il primo ed il secondo periodo del comma 4 (*costituisce rinunzia, **limitatamente alle preferenze non espresse**, la mancata indicazione di talune sedi...sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi...per cui non abbia espresso preferenza*) e quello (assai criptico) finale (*ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento*).

Ora a noi pare che un'interpretazione ragionevole della normativa regolamentare, ossequiosa dei principi dettati dalla legislazione vigente *in subiecta materia*, oltre che dei dettami costituzionali, imponga di valorizzare il tenore letterale del primo periodo del comma 4 dell'art. 12 citato, da cui si evince che la mancata indicazione di alcune sedi nella domanda di partecipazione comporta la rinunzia esclusivamente per quelle sedi non indicate.

---



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

L'esclusione dall'intera procedura (e dunque dai turni successivi di nomina) non può invece che riguardare l'ipotesi in cui non venga presentata istanza ovvero quella di rinuncia all'incarico già conferito.

La giurisprudenza di merito, con riferimento ad analoga criptica disposizione contenuta nel D.M. 242/2021 (disciplinante il reclutamento per l'A.S. 2021/2022) ha avuto modo di sottolineare come tale interpretazione sia l'unica legittimamente ipotizzabile, dal momento che, diversamente ragionando, tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione "a sorpresa", con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine. Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati. (Trib. Cosenza, 2/11/2022).

Ma v'è di più: l'esclusione dalla procedura, diversamente opinando, sarebbe il frutto del "caso", dal momento che il meccanismo sanzionatorio troverebbe applicazione unicamente nell'ipotesi in cui, nel turno di nomina, l'algoritmo assegnasse una sede non selezionata dall'aspirante; e comporterebbe l'ancor più assurda conseguenza di



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

assegnare sedi disponibili (indicate in domanda) ad aspiranti “più fortunati”, ma con punteggio inferiore a quello dell’escluso, come poi è avvenuto nella fattispecie. Peraltro, non è nota la ragione per cui le sedi non risultino tutte disponibili già al primo turno di nomina, né il meccanismo (tutt’altro che automatico) attraverso cui vengano inserite le nuove sedi nei successivi turni di nomina.

Ci pare dunque di poter affermare che **un siffatto sistema affiderebbe alla “roulette” (nel migliore dei casi) la qualità dell’insegnamento nelle scuole italiane**, prescindendo totalmente dal criterio meritocratico del punteggio in graduatoria, l’unico in grado di soddisfare i principi, costituzionalmente garantiti, di cui agli **artt. 3, 51 e 97 della Costituzione**, oltre che l’interesse generale della collettività a che gli incarichi di insegnamento vengano ricoperti dai migliori.

Ne consegue la necessità che Codesto Giudicante interpreti la normazione secondaria in conformità ai **principi costituzionali e della legislazione vigente** (che **consente una deroga al criterio meritocratico** unicamente **nelle ipotesi di riserve e precedenze ex L. 104/1992, condizione nella quale peraltro la ricorrente versa**) ovvero ancora disapplichì l’atto amministrativo che preclude l’accertamento del diritto della ricorrente al conferimento dell’incarico (Cass. SS.UU. ord. 17123/2019).

In ordine all’assegnazione dei posti sulla classe di concorso sostegno, l’art. 12 del OM 88/24 stabilisce al punto 7 che “Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

*sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:*

*a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;*

*b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.*

*8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento*  
**delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.**

*9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione...*

Dal superiore punto 8 emerge la ripartizione delle cattedre disponibile, ed in particolare come avvenga la ripartizione delle sedi.

Nel caso di specie, però, non è stato rispettato tale iter e la deducente è stata completamente esclusa dalla possibile ripartizione anche per le sedi dalla stessa espressamente scelta.

Alla prof.ssa Pruiti va riconosciuto il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADMM, presso l'Istituto Scolastico Bellini di Patti, MEMM849023, , inserito tra le sedi scelte



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

(v. doc. all. informatizzazione nomine supplenze) che è stato invece assegnato ad aspirante collocato in posizione deteriore in graduatoria, tale Silvia Broccolo (v. all. 11, pag. 49 rigo 5) previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito provinciale di Messina (ed, ove occorra, dell'O.M. 88/2024), nella parte in cui hanno attribuito tutti gli incarichi indicati a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione inferiore nella graduatoria GPS.

Inoltre, una volta accertato il diritto alla superiore assegnazione in Patti, secondo la circolare Ministeriale la ricorrente deve essere assegnata nella cattedra disponibile più vicino alla propria residenza (e della di lei madre) essendo beneficiaria dei diritti di cui alla l. 104/1992, e segnatamente nel primo turno erano disponibili le sedi di Tortorici, Capo d'Orlando e Sant'Agata di Militello o quella più viciniore disponibile.

Da lì in poi sono state assegnate le sedi richieste dalla ricorrente a docenti collocati addirittura in posizione deteriore.

L'illegittimità dell'esclusione ha comportato pregiudizi sotto un duplice profilo: alla carriera, non potendosi la ricorrente attribuire il punteggio che sarebbe derivato dall'incarico di supplenza, ed al patrimonio, non percependo lo stipendio cui avrebbe avuto diritto ove avesse ottenuto l'incarico, che andranno risarciti.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale del Lavoro di Velletri ha riconosciuto il diritto del docente all'assegnazione di uno degli incarichi, al 30

---



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

giugno o al 31 di agosto 2023, illegittimamente attribuito dal Ministero a docenti con punteggio inferiore nei bollettini pubblicati all'inizio dell'anno scolastico.

Ad ogni modo, la tematica è stata più volte affrontata anche dai Giudici messinesi che hanno colto appieno l'illogicità e incongruenza delle statuizioni Ministeriali.

Infatti, su ricorso incoato da questa difesa, il Tribunale di Barcellona si è più volte espresso in accoglimento della domanda a riconoscere le ragioni dei docenti ingiustamente saltati dall'algoritmo, con sentenze n. 175/2023 e 669/2023 (v. doc. all. 19 e 20).

In tale pronunce, è emersa l'illogicità della pretesa ministeriale e l'illegittimità dell'operato laddove, sia il dott. Caristia che il dott. D'Agostino, con le allegate e succitate sentenze, hanno sottolineato come *“Ebbene, dal chiaro tenore letterale della riportata disposizione normativa si evince che la mancata indicazione in domanda di talune sedi deve essere qualificata alla stregua di una rinuncia rispetto alle sole sedi non espresse, di guisa da non poter essere assimilata ad una rinuncia tout court al conferimento di incarichi di supplenza anche in relazione alle sedi esplicitamente menzionate.*

*Pertanto, ove la sede indicata in domanda si renda successivamente disponibile nell'arco di vigenza temporale della graduatoria, l'interessato ha certamente diritto ad essere destinatario della relativa proposta di supplenza.* (v. doc. all. 19 e 20).

Nel caso di specie sin dal primo turno la docente avrebbe avuto diritto all'assegnazione della cattedra ed entrare nel contingente visti diritti ex l. 104/92 di



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

cui beneficia. Ma ad ogni modo, anche non volendo considerare la precedenza, nel secondo bollettino è stata assegnata la cattedra in una delle scuole inserite dalla prof.ssa Pruiti a docente con addirittura centinaia di posizioni in meno e decine di punti in meno, come sopra precisato.

Ed ancora, si legge in sentenza, che “Per vero, l’interpretazione prospettata dall’amministrazione scolastica **si pone in palese contrasto con il principio di imparzialità e di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.** giacchè, rispetto alle sedi indicate in domanda, consente al candidato collocato in graduatoria in posizione deteriore di sopravanzare chi abbia un punteggio più elevato, **con conseguente mortificazione del criterio meritocratico.**

Si deve quindi ritenere che non vi siano elementi per valutare, alla stregua di una rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza, il contegno assunto dalla ricorrente in sede di presentazione della domanda, **non avendo ella espresso, neppure tacitamente, una volontà di tal fatta e non avendo mai ricevuto (e rifiutato) alcuna proposta di supplenza per una delle sedi indicate in domanda.**

A ben vedere, omettendo di indicare in domanda talune sedi, la ricorrente ha semplicemente rifiutato di partecipare alla procedura solo e unicamente per quelle sedi ma non ha affatto rinunciato al conferimento di incarichi di supplenza rispetto alle sedi specificatamente menzionate.

---



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

*La mancanza di sedi utili nel primo turno di nomina non impedisce, quindi, che parte attrice ben possa partecipare alle successive procedure (turni di nomina) e ricevere proposte di supplenza sulle sedi indicate in domanda qualora queste risultino effettivamente disponibili.*

Alla luce di quanto sopra, colta l'illegittimità dell'avverso operato, non può che conseguirne il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento danni quantificato nella retribuzione che avrebbe dovuto percepire dal dì in cui spettava l'incarico fino al giorno in cui verrà assegnata la cattedra spettante; inoltre, spetta altresì il diritto al punteggio che avrebbe maturato (quindi 12 punti trattandosi di supplenza annuale e/o fino alle attività didattiche).

Infine, in via equitativa spetta anche il risarcimento da perdita di chance, mancata crescita professionale oltre allo stress psico fisico e la mortificazione subita.

**2) MANCATO RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO TITOLI –  
MANCATA VALUTAZIONE – RICHIESTA INTEGRAZIONE  
PUNTEGGIO**

Sotto altro profilo, il Ministero resistente appalesa ulteriori gravi profili di illegittimità laddove ha errato nella valutazione dei titoli della ricorrente nonostante il tempestivo reclamo presentato.

Infatti, come già in premessa precisato, la deducente ha conseguito titolo a seguito di corso biennale (v. doc. all. 25) che ha regolarmente inserito nella domanda ma di cui il ministero non ha tenuto conto.

---





*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

Segnatamente, occorre correggere il punteggio in questi termini:

- Con riferimento alla classe **EEEE** il punteggio deve essere incrementato di punti 2, quindi il punteggio passerebbe **da 137 a 139**; infatti in riferimento alla tabella A/1 di I fascia per le supplenze personale docente della scuola primaria EEEE, bisogna considerare la voce **B.17** Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato che assegna punti 2 non valutati;
  - Con riferimento alla classe ADEE il punteggio deve essere incrementato di punti 2, quindi il punteggio passerebbe **da 146 a 148**; infatti in riferimento alla tabella A/7 di I fascia bisogna considerare la voce **B.17** Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato che assegna punti 2 non valutati;
  - Con riferimento alla classe ADMM il punteggio deve essere incrementato di punti 10, quindi il punteggio passerebbe **da 118 a 128**; infatti in riferimento alla tabella A/7 di I fascia per le supplenze personale docente bisogna considerare la voce **B.17** Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato che assegna punti 2 non valutati e la voce **B.1** Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado: b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2, che assegna punti 8, non valutati poiché essendo inserita in prima fascia con apposito titolo, il Ministero non ha considerato ulteriore abilitazione regolarmente indicata;
- 



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

- Con riferimento alla classe A001 il punteggio deve essere incrementato di punti 5, quindi il punteggio passerebbe da **108,5 a 113,5**; infatti in riferimento alla tabella A/3 di I fascia bisogna considerare la voce **B.17** Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato che assegna punti 2 non valutati; e la voce **B.2** Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all'abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo che assegna punti 3;

- Con riferimento alla classe A017 il punteggio deve essere incrementato di punti 2, quindi il punteggio passerebbe **da 94 a 96**; infatti in riferimento alla tabella A/3 di I fascia bisogna considerare la voce **B.17** Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato che assegna punti 2 non valutati;

- Con riferimento alla classe A018 il punteggio deve essere incrementato di punti 2, quindi il punteggio passerebbe **da 102 a 104**; infatti in riferimento alla tabella A/3 di I fascia bisogna considerare la voce **B.17** Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato che assegna punti 2 non valutati;

Quanto sopra viene richiesto sulla base delle specifiche indicazioni ministeriale che ha stilato delle tabelle precisando il punteggio per ciascun titolo posseduto.

---



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

Orbene, in nessun caso è stato considerato il titolo (all. 17) di durata pluriennale valutabile ben 2 punti così come in altri due casi non è stata considerata l'abilitazione specifica su classi di concorso per lo stesso grado, anch'essa regolarmente indicata.

### **3) PERICULUM IN MORA**

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbente del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum* in mora stesso rispetto al *fumus boni iuris*.

Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum* in mora di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il proprio diritto a poter ottenere incarichi.

Invero, la condotta illegittima e illogica del Ministero resistente ha già fatto insorgere il danno laddove ha assegnato cattedre a docenti con punteggio inferiore con la doppia beffa che da un lato la ricorrente non ha potuto ottenere l'incarico per tutto



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

l'anno e conseguente le viene a mancare la retribuzione e la possibilità di fare il punteggio intero (dovendo sperare in chiamate da G.I. per brevi supplenze e in posti non di primaria scelta) dall'altro il punteggio viene invece assegnato ai docenti diretti concorrenti della deducete con punteggio inferiore che, quindi, potranno scavalcarla in graduatoria in virtù dell'illegittima condotta avversaria.

merito, in particolare il Tribunale di Cagliari, che ha già avuto modo di affrontare la tematica e riconosciuto, con ordinanza del 07.12.2022, il diritto della ricorrente ad essere assegnata fino al termine delle attività didattiche in una delle scuole scelte e assegnate a docenti con punteggio inferiore (v. doc. all. 27).

Anche il Tribunale di Velletri, con provvedimento n. 5211 del 07.12.2022, ha riconosciuto l'illegittimità dell'algoritmo per non aver considerato il punteggio come elemento essenziale!

Il Tribunale di Velletri ha inoltre accolto la tesi affermando che *“quanto al periculum l'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito”*.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale del Lavoro di Velletri ha riconosciuto il diritto del docente all'assegnazione di uno degli incarichi, al 30 giugno o al 31 di agosto 2023, illegittimamente attribuito dal Ministero a docenti ~~con punteggio inferiore nei bollettini pubblicati all'inizio dell'anno scolastico.~~



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

Sotto tale profilo numerose pronunce hanno statuito, in casi analoghi, l'accoglimento della domanda cautelare in virtù del danno alla professionalità non risarcibile per equivalente.

Infatti, in merito alla pronuncia cautelare in merito ad un danno alla professionalità non risarcibile per equivalente, si è più volte espresso recentemente il Tribunale di Messina; ad esempio, tra le tante si allegano alcune ordinanze su ricorsi incoati da questa difesa in cui è stato emesso il provvedimento cautelare su tale principio (v. doc. all. 21 e 22) in cui afferma che *“è altresì sussistente il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle graduatorie menzionate subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa”*

#### **4) ULTERIORE GIURISPRUDENZA IN MERITO ALL'ILLEGITTIMITA' E ILLOGICITA' DELL'ALGORITMO**

In merito al profilo di illegittimità dell'algoritmo di cui al superiore punto 1), si segnalano ulteriori sentenze recentissime che evidenziano l'illegittimo operato ministeriale in casi analoghi, e segnatamente: Sent. n. 9923 del 08.11.2023 Trib. Roma; sent. n. 2318 del 19.12.2023 Trib. Torino; Sent. n. 53 del 29.01.2024 Trib. Paola; Sent. n. 1588/2023 del 09-10-2023 Trib. Castrovillari; ed ancora sent. 8095/2023 Trib. Roma (v. doc. all. 24), sent. n. 2532/2023 Trib. Milano (v. doc. all. 23) e tante altre sentenze, argomento questo che ha ormai sollevato l'incredulità in

---



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

tutti i siti scolastici per palese erronea interpretazione normativa e contestuale violazione dei principi costituzionali.

Di seguito qualche link per rendere l'idea:

- <https://www.uilscuolamodena.it/successo-della-uil-scuola-rua-di-bologna-il-giudice-riconosce-punteggio-e-danno-economico-a-una-docente-penalizzata-dall'algoritmo-delle-gps/>
- <https://www.scuolainforma.news/illegittimita-algoritmo-supplenze-gps-arriva-la-prima-storica-sentenza-di-corte-dappello/>
- <https://www.scuolainforma.news/algoritmo-supplenze-da-gps-illegittimo-il-focus-sulle-sentenze/>
- <https://www.dirittoscolastico.it/gps-illegittimo-lalgoritmo-elaborato-dal-ministero/>
- <https://www.orizzontescuola.it/supplenze-retribuzione-e-punteggio-per-il-docente-scavalcato-dall'algoritmo-gps-sentenza/>

Appare evidente come ormai la giurisprudenza abbia colto nel segno l'ingiustizia ministeriale con numerose pronunce, anche di Corte d'Appello (n. 320/2024 Corte d'Appello di Milano e n. 376/2024 Corte d'Appello di Bologna) e riconosciuto il diritto ai docenti di avere assegnata la cattedra spettante in base al proprio punteggio e posizione nonché risarcimento delle mancate retribuzioni e dell'intero punteggio.

#### **CIO' PREMESSO E RITENUTO**

La prof.ssa Pruiti, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con quest'atto



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

### **CHIEDE**

che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate, voglia accogliere le seguenti principali domande e

### **CONCLUSIONI**

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche dalla prima fascia della graduatoria GPS dell'ambito provinciale di Messina per la classe ADMM ed assegnarla, previa disapplicazione dei relativi bollettini di nomina, un Istituto scelto dalla deducente più vicina rispetto la propria residenza essendo beneficiaria dei diritti ex lege 104/92;
  - 2) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta dell'Amministrazione intimata, da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL, con interessi di legge fino al soddisfo;
  - 3) condannare altresì il Ministero a riconoscere alla ricorrente l'intero punteggio relativo all'incarico non attribuito, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, o, in subordine, condannarlo a risarcire il danno da perdita di chance, da liquidarsi equitativamente;
  - 4) sempre nel merito, accertare, ritenere e dichiarare l'erronea quantificazione del punteggio e, pertanto, provvedere alle rettifiche così come in premessa precisate;
- 



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

5) con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del legale che si dichiara antistatario;

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI  
NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso ex art. 414 c.p.c.;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

**CIO' VISTO E RITENUTO**

Parte ricorrente

**CHIEDE**

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR al quale richiedere la pubblicazione degli atti.

Si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminabile ed è quindi dovuto il





# *Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

c.u. nella misura di Euro 259,00.

Unitamente al presente atto si allegano: procura;

- 1) istanza inserimento GPS;
  - 2) scelta sedi;
  - 3) valutazioni titoli A001;
  - 4) valutazioni titoli A016;
  - 5) valutazioni titoli A017;
  - 6) valutazioni titoli A018;
  - 7) valutazioni titoli AAAA;
  - 8) valutazioni titoli ADEE;
  - 9) valutazioni titoli ADMM;
  - 10) valutazioni titoli EEEE;
  - 11) bollettino I turno nomine;
  - 12) bollettino II turno nomine;
  - 13) riscontro USP;
  - 14) reclamo;
  - 15) protocollo;
  - 16) circolare ministeriale;
  - 17) 104/92;
  - 18) Reclamo;
  - 19) Sent. Trib. Barcellona n. 175/2023;
- 



*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel./ Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

20) Sent. Trib. Barcellona n. 669/2023;

21) Ordinanza cautelare Trib. Messina;

22) Ordinanza cautelare Trib. Messina;

23) Sent. Trib. Milano n. 2532/2023;

24) Sent. trib. Roma n. 8095/2023;

25) Corso biennale Forcom;

Messina, 30.10.2024

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

